



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

Oggetto: **Procedura aperta avente per oggetto la progettazione e la realizzazione dell'intervento "Progetto di recupero e conservazione delle torri costiere di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna". CIG 03446649B8.**

Risposte ai quesiti. Aggiornato al 15 ottobre 2009.

Quesito 1. Se un' impresa [qualificata per la sola esecuzione dei lavori] intende costituire associazione temporanea con altri operatori economici per la redazione del progetto definitivo ed eventualmente quello esecutivo, può l'associazione temporanea avere come capogruppo un ingegnere e non un architetto? [ingegnere ovviamente dotato dell'esperienza lavorativa capace di coprire il 40% del requisito da voi richiesto]

Quesito 2. Il curriculum relativo alla classe I cat. d può essere posseduto da un ingegnere, o deve obbligatoriamente essere posseduto da un architetto?

Quesito 3. In caso di raggruppamento temporaneo da costituire, la richiesta per il capogruppo di possedere almeno il 40% dei requisiti degli importi si deve intendere riferita all'importo totale (somma dei requisiti delle due categorie) oppure all'importo di ciascuna categoria?

Quesito 4. Il limite del 40% deve essere riferito ad ogni singola categoria (Id e IXc) o il requisito può essere riferito al 40% della somma dei due importi anche se posseduto per una sola delle due categorie?

Quesito 5. Può un professionista che possiede i requisiti per la categoria Id per il 90% e non possiede i requisiti per la IXc, ricoprire il ruolo di capogruppo?

In risposta ai quesiti sopra elencati si chiarisce quanto segue.

La procedura aperta avente per oggetto la progettazione e la realizzazione dell'intervento "Progetto di recupero e conservazione delle torri costiere di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna", prevede, per ciò che riguarda i servizi di ingegneria ed architettura, due prestazioni professionali, una di competenza esclusiva degli architetti (progettazione di opere di restauro di beni storico-artistici, cat.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

I d), ciò in virtù dell'art. 52 del R.D. n. 2537/1925, e l'altra di competenza degli ingegneri (progettazione di opere speciali, cat. IX c).

Per quanto sopra, un'impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori in argomento, ma non in possesso della qualificazione per la progettazione, ai sensi dell'art. 4 (Soggetti ammessi alla gara e requisiti minimi di qualificazione) del disciplinare di gara, dovrà indicare o associare - per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e per il coordinamento in materia di sicurezza in fase progettuale - un progettista qualificato (singolo o raggruppato), in possesso dei prescritti requisiti minimi di capacità tecnica richiamati nel medesimo articolo, al punto 4.1) – Soggetti ammessi alla gara, tanto per la progettazione delle opere di restauro (cat. I d) quanto per la progettazione di opere speciali (cat. IX c). Ciò comporta che l'impresa dovrà necessariamente indicare o associare, quali progettisti qualificati, un progettista architetto qualificato (singolo o raggruppato) ed un progettista ingegnere qualificato (singolo o raggruppato).

Riassumendo:

1) l'impresa potrà indicare o associare due progettisti qualificati singoli e pertanto:

- il progettista architetto, singolo professionista, dovrà possedere i requisiti minimi per quanto concerne la progettazione di opere di restauro in categoria I d;
- il progettista ingegnere, singolo professionista, dovrà possedere i requisiti minimi per quanto concerne la progettazione di opere speciali in categoria IX c.

2) l'impresa potrà indicare o associare due o più progettisti qualificati raggruppati e pertanto:

- il raggruppamento che si occuperà della progettazione di restauro di beni storico-artistici (categoria I d), dovrà necessariamente avere come capogruppo un architetto in possesso di almeno il 40% dei requisiti minimi previsti per la progettazione di opere di restauro di beni storico-artistici, (categoria I d); la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti del medesimo raggruppamento;
- il raggruppamento che si occuperà della progettazione di opere speciali (categoria IX c), dovrà avere come capogruppo un ingegnere in possesso di almeno il 40% dei requisiti minimi previsti per la progettazione di opere speciali (categoria IX c); la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti del medesimo raggruppamento.

3) l'impresa potrà indicare o associare due o più progettisti qualificati, combinazione delle due precedenti forme (singoli o raggruppati), con i rispettivi requisiti minimi di qualificazione (precedenti punti 1) o 2).

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 4.3 del disciplinare di gara (pagina 17), lo svolgimento dell'incarico inerente la progettazione definitiva ed esecutiva deve essere assicurato da una struttura



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

operativa composta da almeno 3 unità - figure professionali:

- 1- architetto (competente per la progettazione delle opere di restauro –categoria I d);
- 2- ingegnere (competente per la progettazione delle opere speciali – categoria IX c);
- 3- geologo (competente per la redazione della relazione geologica ed eventualmente geotecnica).

Il capo progetto, incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche, deve essere necessariamente un architetto.

Quesito 6. Quali sono i servizi di progettazione computabili ai fini del raggiungimento dell'importo minimo di lavori progettati/diretti? possono considerarsi, e se sì, in quale misura, i progetti preliminari? nell'ipotesi di svolgimento di una serie di prestazioni (ad esempio progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, sicurezza etc.) - poiché l'aliquota delle prestazioni svolte supera il 100% - si deve considerare un importo lavori maggiorato, in proporzione alle prestazioni svolte, o rimane invariato? e viceversa nel caso di prestazioni parziali (ad esempio la sola progettazione preliminare) va considerato un importo lavori rapportato all'aliquota delle prestazioni svolte oppure no?

R. Ai fini del raggiungimento dell'importo minimo per la soddisfazione dei requisiti tecnico-professionali in capo al progettista qualificato, sono computabili anche i progetti preliminari. Nell'ipotesi di svolgimento di più prestazioni in relazione ad un medesimo intervento/opera, queste si computano in percentuale sull'importo totale. Per quanto non espressamente previsto dal disciplinare di gara, ai fini del computo si applica la normativa vigente in materia, in particolare la Legge 2 marzo 1949, n. 143 recante "Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto".

Quesito 7. All'interno del modello 2 è possibile indicare più di un progettista per la cat. IX c, nel caso specifico due studi associati? Oppure si deve indicare solo un progettista e inserire l'altro all'interno del modello 6?

R. Qualora vengano indicati più progettisti al fine del raggiungimento dei requisiti minimi tecnico-professionali, essi devono figurare all'interno del modello 2.

Quesito 8. Nel caso di partecipazione alla gara di un singolo operatore economico con indicazione di un progettista qualificato, il modello 6 deve essere sottoscritto dal singolo operatore o dal progettista qualificato?



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

Nel caso in cui il progettista qualificato sia composto da più figure chi dovrà sottoscrivere il modello 6?

R. Nel caso di partecipazione di un singolo operatore economico con indicazione di un progettista qualificato il modello 6 deve essere sottoscritto da entrambi i soggetti.

Nel caso in cui il progettista qualificato sia composto da più figure (es. liberi professionisti che partecipano unitamente a studi associati) il modello 6 deve essere sottoscritto da tutti i soggetti unitari che concorrono alla composizione del progettista qualificato.

Quesito 9. Nel caso di partecipazione di un singolo operatore economico con indicazione di un progettista qualificato, è necessario indicare un giovane professionista?

R. E' necessario indicare un giovane professionista nei casi ricadenti nella previsione di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 554 del 1999, concernente i raggruppamenti temporanei.

Quesito 10. Può partecipare alla gara un professionista, iscritto all'albo degli ingegneri, in possesso dei requisiti minimi per quanto concerne la progettazione di opere di restauro in categoria I d ed in possesso di doppia laurea sia in architettura che in ingegneria? o è necessaria l'iscrizione all'albo degli architetti?

R. Secondo quanto prescritto dall'art. 4.3 del disciplinare di gara, la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento in materia di sicurezza in fase progettuale dovranno essere espletati da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali. Il capo progetto, incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche, deve essere un professionista abilitato all'esercizio della professione di architetto ai sensi dell'art. 52 del R.D. n. 2537/1925.